

Romanazzi & Giacobelli
avvocati associati

avv. Riccardo Romanazzi
avv. Avio Giacobelli
avv. Monica Romanazzi

avv. Renato Speroni
avv. Alessio Romanazzi

OMCeOMB

Prot. n° 3184/09 del 22/07/09

Cinisello Balsamo, 21.7.2009

AG/AR/lm

Spett.le
ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Via Passerini 6
20052 MONZA (MI)
Fax: 039.2311075

alla cortese attenzione Gent.ma Sig.ra Dott.ssa Rossella Bianchi

BORSE DI STUDIO PER SPECIALIZZAZIONE DAL 1983 AL 1991

In risposta al quesito relativo alla possibilità per i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991, di agire giudizialmente per ottenere il pagamento degli importi riconosciuti dalla direttiva 82/76/CEE, va premesso che con il D.lgs. 257/1991 lo Stato Italiano, ha recepito la suddetta direttiva che, oltre a regolamentare il riconoscimento delle specializzazioni mediche in ambito comunitario, aveva stabilito il diritto ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione, svolti con le modalità e secondo le caratteristiche indicate nella direttiva stessa.

Il decreto disponeva l'erogazione di borse di studio solo per gli ammessi alle scuole di specializzazione con decorrenza dagli anni accademici 1991 - 1992, escludendo, quindi, dal beneficio gli ammessi agli anni precedenti (1983-1991), i quali pure ne avrebbero avuto diritto, considerato l'obbligo di adeguamento imposto dalla direttiva agli Stati membri entro il termine massimo del 31.12.1982.

A seguito delle note decisioni della Corte di Giustizia Europea (25.2.1999, n. 131 e 3.10.2000, n. 371) si è aperta la strada all'esperimento di azioni giudiziarie volte ad ottenere il

Romanazzi & Giacobelli

avvocati associati

continua lettera del 21.7.2009

risarcimento di quanto non era stato economicamente riconosciuto, a causa dell'inadempimento dello Stato Italiano per avere adeguato tardivamente e inesattamente, la normativa nazionale a quella europea.

Le numerose controverse sentenze che sono state emesse dagli organi giudiziari italiani a seguito di queste azioni, hanno via via delineato diversi scenari, sia in ordine alla natura dell'azione e quindi del titolo per cui si agisce, sia in ordine ai requisiti che la specializzazione doveva avere perché potesse essere equiparata a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Affermato, comunque, in linea di principio il diritto in astratto, in favore dei medici iscritti a corsi di specializzazione nel periodo 1983-1991, ad esperire un'azione di questo genere, rimane da superare lo scoglio della prescrizione.

Anche su questo punto la giurisprudenza ha dato interpretazioni contrastanti, dichiarando di volta in volta l'applicabilità del termine quinquennale se l'azione viene inquadrata nell'ambito del risarcimento da fatto illecito o di quello ordinario decennale.

Le Sez. Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente espresse sul punto con sentenza n. 9147 del 17.4.2009, affermando che si deve qualificare la richiesta quale risarcimento per l'inadempimento da parte dello Stato di un'obbligazione ex-lege di natura indennitaria assoggettata al termine prescrizione più lungo di dieci anni.

Ancora controversa è, invece, la questione circa il giorno da cui si dovrebbe far decorrere tale termine: secondo alcune interpretazioni maggiormente restrittive, già dall'emanazione della Direttiva Europea, quindi dal 1982, ma la giurisprudenza dominante ritiene, oramai, che il diritto poteva validamente essere fatto valere dai singoli, soltanto dopo l'emanazione del decreto di attuazione, D.lgs. 257/1991.

Anche in questo caso, però, in assenza di atti idonei ad interrompere il decorso del termine, il diritto si sarebbe prescritto, pur secondo l'interpretazione più favorevole delle Sez. Unite della Cassazione, già nel 2001.

Tesi assolutamente minoritarie, ricondurrebbero invece il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione, dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea che per prima ha sancito i principi interpretativi della direttiva e cioè la sentenza Carbonari del 25.2.1999, n. 131; in altri termini, non incorrerebbero nell'eccezione di prescrizione i medici che ne hanno interrotto il decorso con espressa diffida all'ente "competente" ovvero con immediata azione civile, nel caso dei 10 anni, entro il febbraio 2009, sul presupposto che prima del 1999 non vi era nell'ordinamento italiano e in quello comunitario regola con forza normativa prevalente che riconoscesse la retroattività del beneficio.

Va infine rilevato che è stato presentato un disegno di legge al Senato della Repubblica

Romanazzi & Giacobelli
avvocati associati

continua lettera del 21.7.2009

rivolto proprio al riconoscimento retroattivo del periodo di formazione dei medici, che nella sua formulazione attuale prevede espressamente che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca corrisponderà a titolo forfettario una borsa di studio ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo cordiali saluti.

